

TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI
IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DI LEGGI REGIONALI

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale
11 febbraio 2010, n. 8)

1. Alla tabella C) della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

2. Alla tabella D) della l.r. 8/2010, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale
12 febbraio 2010, n. 10)

1. La tabella E) della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), relativa alla destinazione del mutuo di euro 58.000.500,00 è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La tabella H) della l.r. 10/2010, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2009, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. La tabella L) della l.r. 10/2010, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

4. La tabella M) della l.r. 10/2010, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella L).

5. La tabella O) della l.r. 10/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella M).

Art. 8

(Modificazione alla legge regionale
16 febbraio 2010, n. 12)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:

"2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata 'Altri introiti (cap. 949)'."

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale
22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale

22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) le parole: *"imprenditori ittici"* sono sostituite dalle seguenti: *"operatori ittici"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 le parole: *"imprenditori ittici"* sono sostituite dalle seguenti: *"operatori ittici"*.

3. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 la parola: *"imprenditori"* è sostituita dalla seguente: *"operatori"*.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: *"gli imprenditori ittici"* sono sostituite dalle seguenti: *"i pescatori professionali"*.

5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: *"le cooperative di imprenditori ittici"* sono sostituite dalle seguenti: *"i pescatori professionali"*.

6. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: *"imprenditori ittici"* sono sostituite dalle seguenti: *"i pescatori professionali"*.

Art. 10

(Modificazione alla legge regionale
4 aprile 1990, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista») e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990."

L.R. 23 DEL 25/11/2010

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale
3 agosto 2010, n. 19)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale), è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge in misura pari al sessanta per cento dell'indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di Amministrazione."

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:

"3. Gli organi in carica alla data del 1° agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010, fatte salve l'approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010. L'approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione devono essere concluse entro e non oltre il 28 febbraio 2011 senza oneri aggiuntivi."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 19/2010, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 5 l'ATER regionale si avvale, per la gestione ordinaria, del bilancio di previsione predisposto nell'esercizio finanziario 2010 dalle ATER di cui alla l.r. 11/2002, nonché del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità adottati dalle ATER stesse."